

Repertorio Atti Privati N. 1601/2023

---

REPUBBLICA ITALIANA

---

COMUNE DI PREGANZIOL PROVINCIA DI TREVISO

---

**CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN  
TRATTO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL  
CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI SAN TROVASO 2° STRALCIO**  
**[63]**

---

**INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**

---

**NEXTGENERATIONEU. - PNRR M5C2-I2.1**

---

**CUP: D81B19000190004 CIG: 87420675E7**

---

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno diciotto (18) del mese di  
settembre (9) si stipula il presente contratto mediante scambio di PEC  
sottoscritto con firma digitale, tra i sottoindicati signori:

---

- **Ing. I. Mazzero Alessandro**, 

---

 domiciliato presso la sede di  
quest'Ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua  
qualità di Responsabile del Settore IV "Politiche Ambientali e Lavori  
Pubblici" del Comune di Preganziol, C.F. n. 80010170266, e di agire in  
nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo Ente, ai  
sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), e dell'art. 109, comma 2, del  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del vigente Statuto comunale e  
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché del  
Decreto del Sindaco n. 39 del 29.12.2022 e 33 del 17.07.2023 di  
nomina dei titolari di Posizione Organizzativa che nel prosieguo  
dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune";

---

- **Sig.ra Fornasier Paola**, nata [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire in  
qualità di legale rappresentante, mediante procura n. 15624 raccolta n.  
5.889 del 08.01.2016 a firma del notaio Paolo Broli con studio in  
Conegliano (TV), della società aggiudicataria ditta CO.GE.FOR. s.r.l.  
con sede legale in Ponte della Priula (TV) via IV Novembre n 18, P.IVA  
e C.F. 01925920264 e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la  
Camera di Commercio di Treviso con N. 180279 d'ora in poi chiamato  
per brevità "Appaltatore".

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29.12.2022 è stato  
approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un tratto di  
pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San  
Trovaso 2° stralcio (da via Feruglio a via Baratta Nuova), a firma  
dell'Arch. Emanuele Bianchin con studio in Ponzano Veneto (TV) agli  
atti dell'ufficio Lavori Pubblici;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29.12.2022 è stata  
adottata la variante urbanistica n. 4 al Secondo Piano degli Interventi e  
dichiara la pubblica utilità dell'opera e contestualmente è stato disposto  
il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001

- l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice  
Unico di Progetto (CUP) n. **D81B19000190004**, nonché il Codice  
Identificativo di Gara (CIG) n. **98756181C9**;

- con determinazione a contrattare n. 295 del 13.06.2023 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori *“Realizzazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Trovaso 2° stralcio”*, anche in relazione all'entità e all'importo stabilito per la realizzazione degli stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con il criterio di cui all'art.95 e art. 36 comma 9-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi con lista delle categorie e prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016; contestualmente sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;
- è stato disposto il versamento della contribuzione a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., secondo modalità e termini stabiliti come da ultimo dalla medesima con deliberazione in data 20.12.2022;
- è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento nella figura dell'ing. Alessandro Mazzero, Responsabile del Settore IV “Politiche Ambientali e Lavori Pubblici” del Comune di Preganziol, ai sensi della

L. 241/1990 e dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

---

- in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016, si è adempiuto a tutte le fasi di competenza in conformità alla normativa vigente;

---

- che è stata acquisita la documentazione circa l'idoneità tecnica professionale dell'impresa nonché la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, ed economici – finanziari di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 50/2016;

---

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione R.S. IV n. 360 in data 20.07.2023 si è provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all'aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di Euro 169.290,08 per lavori, oltre oneri della sicurezza per Euro 4.133,27 ed iva 10% sull'importo contrattuale per Euro 17.342,34 per un totale complessivo di Euro 190.765,69;

---

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 26.07.2023 prot. n. 20272, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

---

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

---

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione effettuata, così come previsto all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

---

- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024" e successivo PIAO 2023/2025, consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione, le parti dichiarano che non esiste alcuna situazione di conflitto che possa rientrare nell'ambito di applicazione della precitata norma. Il Legale rappresentante della società dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Preganziol che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della medesima ditta per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra il Comune e l'Impresa Appaltatrice ed integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;
- tutti i documenti richiamati nel presente contratto vengono conservati agli atti del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Preganziol;
- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in parte con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di "Pari Opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel

PNRR e nel PNC”.

- l'intervento dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 17.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Premesse**

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2. Oggetto dell'appalto**

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la realizzazione del progetto approvato summenzionato, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dai suoi allegati e da tutti i documenti progettuali, debitamente sottoscritti per accettazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Questi formano parte integrante del presente atto, anche se formalmente non

allegati, ma conservati agli atti dalla Stazione Appaltante presso il Servizio Lavori Pubblici dell'Ente.

### **Articolo 3 - Corrispettivo dell'Appalto**

1) Il Comune pagherà all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di Euro 169.290,08 (centosessantanovemiladuecentonovanta/08) per lavori, ed Euro 4.133,27 (quattromilacentotrentatre/27) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA al 10% sull'importo contrattuale per Euro 17.342,34 (diacisasettemilatrecentoquarantadue/34), per un totale complessivo di Euro 190.765,69 (centonovantamilasettencentosessantacinque/69).

L'importo di cui sopra risulta dall'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

2) Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto "a misura".

3) In merito all'anticipazione sull'importo a base di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020.

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell'anticipazione potrà essere incrementata al 30%.

4) I pagamenti in acconto verranno corrisposti all'Appaltatore, secondo

quanto previsto dall'art. 2.16 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5) La rata di saldo verrà corrisposta, a norma dell'art. 2.18 del CSA entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

7) Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica. Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: **IFSH5S**. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della **determinazione di affidamento dei lavori n.360 del 20.07.2023** e i



#### **Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti**

---

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

---

#### **Articolo 5 – Variazione dell'importo contrattuale**

---

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, con D.G.R. n. 317 del 29/03/2023 dalla Giunta Regionale del Veneto che ha approvato il "Aggiornamento annuale Prezzario Regionale opere pubbliche 2023".

---

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. "Decreto Sostegni ter") convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e si procederà a compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili

---

da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, commi 7 e seguenti del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

3. L'istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

5. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 6 - Obblighi dell'“Appaltatore” e documenti contrattuali**

1. L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d'appalto e dei documenti facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:

- il D.U.V.R.I.;

---

- Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato materialmente al presente atto "Allegato A)";

---

- Elenco Prezzi unitari allegato materialmente al presente atto "Allegato B)";

---

- Gli Elaborati grafici (n.17 elaborati redazionali, n. 33 elaborati grafici, facenti parte integrante del Progetto e puntualmente indicati Nel Disciplinare di Gara, con le eventuali ss.mm. ii.;

---

- tutti gli altri documenti di cui all'art. 2.2 del Capitolato speciale d'Appalto (Cronoprogramma, piani di sicurezza, ecc);

---

- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto e il P.S.C.;

---

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.

---

4. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 2.14 del CSA e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

---

5. L'appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche

---

vigenti, nel rispetto dei piani sopra richiamati; Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 7. Termine di esecuzione e penali**

1. L'Appaltatore deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, c. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

2. Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere aggiornato ogni 45 giorni. Nel caso in cui, per cause non derivanti dall'appaltatore come indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori non risultassero completati nel tempo utile contrattuale, a seguito di motivata richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante avrà la facoltà di autorizzare la proroga e fissare una nuova data per la consegna, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda stessa, e purché la richiesta pervenga prima della scadenza del termine di ultimazione lavori.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, è applicata una penale in misura giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. In considerazione dell'intervenuta approvazione del PNRR con l'inserimento dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare *target* e *milestones* imposti dalla Commissione Europea, è fondamentale rispettare le stringenti tempistiche indicate quali *target* del piano (fine lavori entro il 2026);

L'aggiudicatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

#### **Articolo 8. Risoluzione e recesso.**

Con riferimento alle ipotesi di risoluzione, ferma l'applicazione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, si rinvia altresì alle disposizioni di cui agli artt. 2.4 e 2.5 del CSA.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento all'art. 109 del Codice dei Contratti.

### **Articolo 9. Controversie.**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso. È escluso l'arbitrato.

### **Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo: polizza fideiussoria di euro 8.617,17, Polizza n.2015658 del 01.08.2023, rilasciata a CO.GE.FOR. s.r.l., sottoscritta digitalmente da Alberto Minali [REDACTED] in rappresentanza della società Over Assicurazioni - agenzia di Roma domiciliato per la carica in ROMA, via di Porta Pinciana n. 4 - 00187, procuratore speciale della società REVO INSURANCE S.p.A., con sede in MILANO (MI), via Monte Rosa n. 91- 20149, in forza di procura speciale rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data

26/07/2019.

---

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

---

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”.

---

4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il “quinto d'obbligo” di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

---

#### **Articolo 11. Assicurazioni.**

---

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, copia della Polizza di Assicurazione Polizza n. 2015883 del 01.08.2023, rilasciata a CO.GE.FOR. s.r.l., sottoscritta digitalmente da Alberto Minali C.F. [REDACTED] in rappresentanza della società Over Assicurazioni - agenzia di Roma in ROMA, via di Porta Pinciana n. 4 - 00187, procuratore speciale della società REVO INSURANCE S.p.A., con sede in MILANO (MI), via Monte Rosa n. 91- 20149, in forza di procura speciale rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 26/07/2019, per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a

---

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori di ammontare, di Euro 1.400,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero, nonché per un massimale di Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali della precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

4. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

#### **Articolo 12. Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 13. Subappalto**

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria OG3 nei limiti di legge; e che per tali opere o lavori, in fase d'opera, in sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell' “Appaltatore”.

3. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e,

ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 47** "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

Si richiama inoltre quanto stabilito dalle disposizioni di cui al "Capo 9" del Capitolato Speciale di Gara.

**Articolo 14. Norme in materia di assunzioni obbligatorie e obblighi di cui all'art. 47 D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021**

Le parti danno atto che l'impresa appaltatrice non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR l'operatore economico:

1. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare il numero di 6 lavoratori all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore economico si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove

assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile, salve la deroghe eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la verifica di un significativo scostamento del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore di cui trattasi, rispetto alla media nazionale complessiva dei settori osservati) come indicate dalle Linee Guida *“volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle nuove assunzioni che dovessero riguardare gli eventuali subappaltatori.

2. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (punto 1), in assenza di motivata deroga approvata dalla stazione appaltante, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

3. Trattandosi di (tipo di impresa), l'appaltatore non è soggetto a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, essendo norma applicabile agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti;

4. Analogamente, quale (tipo di impresa) l'appaltatore è o non è soggetto a quanto disposto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

5. Resta inteso che, qualora nel corso dell'esecuzione la dimensione dell'impresa dell'appaltatore dovesse mutare, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la ditta dovrà adempiere a quanto previsto da quest'ultime. In tal caso, il mancato adempimento determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

6. La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

**Articolo 15. Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri**

## **lavoratori dipendenti.**

---

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.

---

Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

---

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire,

---

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

---

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

---

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia

---

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste

---

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

---

quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016,

---

nonché dal DM 6 giugno 2012.

---

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte

---

del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato

---

all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico

---

di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali

---

subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici

---

previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al

---

saldo finale, previa verifica di congruità dell'incidenza della

---

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai

---

sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

---

76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto

---

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora

---

siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte

---

dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà

---

conformemente a quanto stabilito dal CSA, in particolare all'art. 2.7,

---

ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### **Articolo 16. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di Preganziol sito in Piazza G. Gabbin n. 1.

#### **Articolo 17. Controlli dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e competenze, addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, i quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento e, in particolare, del Decreto n. 145/2000, del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

### **Articolo 18. Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente contratto sarà registrato solamente in caso d'uso.

L'Appaltatore ha adempiuto al versamento dell'imposta di bollo per l'importo totale di Euro 448,00, dovuti per il presente Contratto (n. 7 marche da Euro 16,00 ciascuna), per il Capitolato Speciale di Gara - Parte Amministrativa (n. 16 marche da Euro 16,00 ciascuna) e per l'Elenco dei prezzi (n. 5 marche da Euro 16,00 ciascuna) mediante modello F24, come da ricevuta trasmessa a protocollo del "Comune" e consegnata agli atti del Servizio Lavori Pubblici e dell'Ufficio Contratti;

### **Articolo 19. Interpretazione del contratto.**

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

## **Articolo 20. Rispetto dei Codici di comportamento.**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, pubblicati sul sito dell'Ente nella specifica sezione "Codice di comportamento" sottosezione "Atti generali" del link "Amministrazione Trasparente".

La violazione da parte del Legale degli obblighi di cui alle normative predette costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **Articolo 21. Rispetto del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.**

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione del Veneto, Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato

dall'Amministrazione comunale di Preganziol con deliberazione di  
Giunta comunale n. 73 del 05/05/2020, reperibile alla voce  
"Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della  
Corruzione".

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria,  
l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione  
appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso  
dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,  
agente o dipendente.

#### **Articolo 22. Trattamento dei dati personali.**

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di  
tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante  
la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati  
personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del  
servizio. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato  
responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate  
senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione.  
Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali  
dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli  
stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio,  
nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti  
formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa  
che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'appaltatore e detenuti

dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso  
appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea  
che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente  
contratto e nelle leggi inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare  
in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato  
DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e  
Responsabile del Trattamento degli stessi il Responsabile del Settore  
IV "Politiche Ambientali e Lavori Pubblici" Ing. I. Mazzero Alessandro.

### **Articolo 23. Condizioni Generali di Contratto**

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel  
presente atto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su  
ogni articolo (dal numero 1 al numero 23) e quindi di incontro delle loro  
libere volontà e, pertanto, anche le clausole e condizioni che  
configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie  
riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo  
carattere di essenzialità.

Il presente atto, su numero 28 pagine a video, viene sottoscritto in  
modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui  
all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

La ditta appaltatrice – ditta CO.GE.FOR. s.r.l.

Sig.ra Fornasier Paola

La stazione appaltante – Comune di Preganziol

Ing. I. Mazzero Alessandro \_\_\_\_\_